

**Sedicesima Relazione periodica
ex-art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

1° Semestre 2024

Piombino, 8 novembre 2024

Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	3
2. Riferimenti temporali	pag.	3
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	3
4. Elenco professionisti nominati	pag.	5
5. Istituti di credito	pag.	6
6. Stato Patrimoniale	pag.	7
7. Conto Economico	pag.	10
8. Attivo/entrate	pag.	11
9. Passivo/uscite	pag.	12
10. Crediti	pag.	12
11. Debiti	pag.	13
12. Disponibilità liquide	pag.	13
13. Riparti	pag.	14
14. Contenzioso	pag.	15
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	24
16. Costi procedura –preventivo 2024 e consuntivo al 30.06.2024	pag.	25

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013
Data integrazione Collegio Commissariale	31.01.2022

Commissari Straordinari	Cognome e Nome	Data nomina
	Nardi Piero	21.12.2012
	Balestra Luigi	31.01.2022
	Dell'Acqua Alberto	31.01.2022

3. Comitato di Sorveglianza

In data 24 maggio 2024 è stato nominato il nuovo Comitato di Sorveglianza, in sostituzione del precedente decaduto d'ufficio in data 20 agosto 2023, a seguito delle disposizioni del MIMIT datate 07.07.2023 e 21.07.2023.

Il ricostituito Comitato di Sorveglianza è così composto:


Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Schilardi Carlo	SCHCRL48P26E506R	26/09/1948	24/05/2024	Presidente
Castrignanò Francesco	CSTFNC67B21D086L	21/02/1967	24/05/2024	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19/11/1962	24/05/2024	Rappresentante creditori

Nel corso del primo semestre 2024 non si sono tenute riunioni.

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale “Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE”.

Tali dati sono inoltre caricati sulla piattaforma online del MIMIT.

In questa sedicesima relazione si rappresentano i dati relativi al primo semestre 2024 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli del semestre precedente.



4. Elenco professionisti nominati

Nel prospetto a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del primo semestre 2024, oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 1°sem 2024 (k€)
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	11/11/2020	Assistenza nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza n. 36/3/2020 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia	
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	30/11/2020	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte di Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze	
Studio legale Lemme 1927	05408761004	Consulenza Legale	03/02/2021	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte del MISE avverso la sentenza n. 7949 del 20.12.2019, resa inter partes dalla 1ª Sezione della Corte d'appello di Roma e notificato in data 20.1.2020	
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	01/03/2022	Citazione Navarra/Regione Toscana/Lucchini + altri (Trib. Firenze 10570/2021)	16
Avv. Pierpaolo Dell'Anno	DLPL64L22H501X	Assistenza legale - penale	16/05/2022	Assistenza legale per procedimento penale 5580/2015	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	07/03/2023	Assistenza per la definizione controversie tributarie pendenti	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	19/05/2023	Rinnovo assistenza fiscale	12
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	19/05/2023	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	12
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	28/06/2023	Prosecuzione del giudizio pendente innanzi al TAR Friuli proposto da Lucchini e da Servola contro Ministero dell'Ambiente (RG 362/2014)	14
Marco Allegra	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	18/10/2023	Rinnovo incarico professionale	16
Studio legale BonelliErede	12735620150	Assistenza legale stragiudiziale	23/01/2024	Istruttoria procedimentale per comunicazione di Regione Toscana per l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimento nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti	9
Prof. Stefano Grassi	06493870486	Assistenza legale stragiudiziale	23/01/2024	Istruttoria procedimentale per comunicazione di Regione Toscana per l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimento nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti	9
Studio Sanitas srl	2904890171	Assistenza tecnica ambientale	29/01/2024	Istruttoria procedimentale per comunicazione di Regione Toscana per l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimento nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Assistenza legale tributaria	29/02/2024	Assistenza nel giudizio di Cassazione instaurato all'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 333/03/2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte Ecio 2023 (n. 197/2022)	8
Studio legale BonelliErede	12735620150	Assistenza legale stragiudiziale	15/04/2024	Istruttoria procedimentale per comunicazione di Regione Toscana del 04.04.2024 per l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimento nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti	
Prof. Stefano Grassi	06493870486	Assistenza legale stragiudiziale	15/04/2024	Istruttoria procedimentale per comunicazione di Regione Toscana del 04.04.2024 per l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimento nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti	12
Ramboll Italy SpA	6155051003	Assistenza tecnica ambientale	19/04/2024	Redazione di una relazione compendiate la stima - previa classificazione e caratterizzazione dei materiali insistenti sull'area - dei costi di rimozione e di smaltimento degli stessi, nel rispetto della normativa vigente oltre all'indicazione dei materiali per i quali è possibile la vendita, con un'indicazione di massima dei relativi ricavi	51
Studio legale BonelliErede	12735620150	Assistenza legale giudiziale	07/05/2024	Assistenza nel giudizio davanti al TAR Toscana, in opposizione al decreto di Regione Toscana n. 8817 del 22.04.2024	
Prof. Stefano Grassi	06493870486	Assistenza legale giudiziale	07/05/2024	Assistenza nel giudizio davanti al TAR Toscana, in opposizione al decreto di Regione Toscana n. 8817 del 22.04.2024	
Studio Sanitas srl	2904890171	Assistenza tecnica ambientale	07/05/2024	Assistenza nel giudizio davanti al TAR Toscana, in opposizione al decreto di Regione Toscana n. 8817 del 22.04.2024	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Rinnovo assistenza fiscale	15/07/2024	Rinnovo assistenza fiscale	6
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	15/07/2024	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	2

5. Istituti di credito

Nella tabella che segue sono indicati i rapporti in essere con gli istituti di credito.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni semestrali, considerata la particolare situazione congiunturale, che ha portato tra l'altro ad un importante rialzo dei tassi di interesse, i Commissari, ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza, hanno provveduto all'allocazione delle disponibilità liquide al momento non ripartibili, su conti deposito accesi sia presso istituti bancari con rapporti già operativi, sia tramite l'individuazione di nuovi canali che assicurino una migliore remunerazione o una più equilibrata gestione di rischio.

Da rilevare che le giacenze sui conti deposito sono assoggettate ad imposta di bollo dello 0,20%.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto 1° sem 2024	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	8.463,57	
BNL c/ord	Filiale Brescia	IT07V0100501600000000828985	n/a		
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT 24 Z 05034 11200 000000021944	n/a	74,61	
B.Popolare (P.Vr.) c/ord	Filiale Castiglione Stiviere	IT44 C 05034 57570 000000000134	n/a		
BPER EX UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT 51 M 05387 11270 000042720177	n/a	215,00	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) c/ord	Filiale Brescia	IT 81 R 05387 11238 0000 42573672	n/a	263,45	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) c/ord	Filiale Lecco	IT 93 G 05387 22901 000042424074	n/a	162,84	
MPS c/ord e c/deposito	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	109,72	
MPS c/ord	Filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	145,14	
Unicredit c/ord e c/deposito	Filiale Roma	IT 41 C 02008 05364 000003904899	n/a	109,56	
BPER EX Carige c/ord	Filiale Brescia	IT35 H 05387 11205 000047534264	n/a	92,78	
Deutsche Bank c/ord e c/deposito	Filiale Livorno	IT89 K031 0413 9000 0000 0400 451	n/a	49,98	
BANCOPOSTA c/ord	Roma	IT31 N076 0113 9000 0106 6582 865	n/a	39,03	08/03/2024
TOTALI				9.725,68	

(*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fidejussioni.

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 30.06.2024 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 31.12.2023.

(migliaia di euro)

ATTIVO	31.12.2023	30.06.2024
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni materiali lorde	17	17
(Fondo ammortamento)	-16	-16
Immobilizzazioni materiali nette	1	1
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.482	11.482
Totale immobilizzazioni	11.483	11.483
Rimanenze		
Crediti commerciali (netti)	1.260	1.256
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	650	668
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	18.681	19.058
Cassa e banche	86.429	88.420
Totale circolante	107.021	109.402
TOTALE ATTIVO	118.504	120.885
DEBITI		
Fornitori	1.395	1.469
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	673	686
Garanzia dello Stato utilizzata		
TOTALE DEBITI	2.163	2.250

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	31.12.2023	30.06.2024
Attivo immobilizzato	11,5	11,5
Capitale operativo	18,4	18,7
Disponibilità di cassa	86,4	88,4
TOTALE ATTIVO	116,3	118,6
Capitale proprio	623,3	621,0
Fondo rischi	-65,0	-65,0
Passivo immobilizzato	-674,7	-674,7
TOTALE PASSIVO	-116,3	-118,6

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)	31.12.2023	30.06.2024
Immobilizzazioni finanziarie	2,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	8,5	8,5
Attivo immobilizzato	11,5	11,5

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante, pari a 2.451 K€, è presso Generali Assicurazioni, che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie a fronte di forniture di rotaie. Ad ottobre 2022 è scaduta la garanzia e si è provveduto alle opportune interlocuzioni con Generali Assicurazioni affinché il deposito, ancorché libero da ogni impegno, rimanga giacente e remunerato alle stesse vantaggiose condizioni.

Nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)	31.12.2023	30.06.2024
Rimanenze di magazzino		
Crediti commerciali vs terzi	1,3	1,3
Crediti commerciali vs controllate	0,7	0,7
Crediti tributari e previdenziali	18,6	19,0
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali e verso terzi	-1,4	-1,5
Debiti tributari e previdenziali	-0,1	-0,1
Altre passività	-0,6	-0,6
Capitale operativo	18,4	18,7

L'unico scostamento di rilievo nel periodo è riferibile all'aumento nei crediti tributari per effetto delle ritenute fiscali effettuate sugli interessi attivi bancari. Nei crediti tributari e previdenziali sono registrati il credito IVA per 12,2 Mln€, il versamento dei tributi per l'adesione alla definizione delle controversie fiscali per 2,7 Mln€ ed altri crediti verso l'Erario per Mln€ 4,1.

Rammentiamo inoltre che:

- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già al netto dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie.
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato per l'erogazione del servizio amministrativo.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 2,3 Mln€ recepisce il risultato del semestre in esame, come riportato nel successivo conto economico.

FONDO RISCHI

Non essendovi state significative evoluzioni rispetto al semestre precedente, non si è ritenuto necessario procedere a rettifiche.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)	31.12.2023	30.06.2024
Debiti vs controllate e correlate	51,3	51,3
Debiti commerciali e verso terzi	141,8	141,8
Debiti tributari e previdenziali	1,4	1,4
Debiti finanziari	473,6	473,6
Trattamento di fine rapporto	6,6	6,6
Passivo immobilizzato	674,7	674,7

Non si sono registrate variazioni.

7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del primo semestre 2024, confrontato con i risultati dell'anno precedente.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	2023	1° sem 2024
RICAVI		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30	15
Ricavi diversi	1.620	
Variazione rimanenze	0	
Rilascio fondo rischi		2.172
Totale Ricavi (a)	1.650	2.187
Costi della produzione		
Acquisti di beni e servizi	509	326
Costi diversi di produzione	21	857
Sub-totale (b)	530	1.183
Valore Aggiunto (a-b)	1.120	1.004
Costo del lavoro		
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	1.120	1.004
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1	
Svalutazioni crediti commerciali	0	
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	1.119	1.004
(+) Proventi finanziari	137	1.298
(-) Oneri finanziari	0	
Totale proventi e oneri finanziari	137	1.298
Svalutazione di partecipazioni	0	
Proventi (oneri) straordinari	38	-7
Accantonamento per rischi	0	
Totale svalutazioni e partite straordinarie	38	-7
Utile (Perdita) prima delle imposte	1.294	2.295
Imposte dell'esercizio	-45	0
Utile (Perdita) Netto	1.249	2.295

Nei ricavi, oltre al consueto riaddebito del service amministrativo alle società controllate, è registrato l'importo di 2,2 Mln€ derivante dal rilascio del fondo rischi su crediti effettuato a fronte dell'avvenuto incasso parziale del credito commerciale vantato nei confronti della società marocchina ONCF.

A fronte di un importo nominale di 2,2 Mln€, credito totalmente controbilanciato dal fondo svalutazione crediti appostato negli anni precedenti in quanto ritenuto di difficile recupero, la procedura ha incassato oltre 1,3 Mln€ e registrato negli oneri diversi di gestione la sopravvenienza passiva di 831 K€.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 109 K€, l'anticipo di 51 K€ per l'attività di

consulenza ambientale riferita ad un'area demaniale di circa 36 ettari, ubicata all'interno del sito industriale di Piombino e i canoni informatici per 15 K€; nelle spese amministrative, consuntivate per 96 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente. Per una miglior disanima di tali costi, si rinvia al prossimo paragrafo 16.

8. Attivo/entrate

(migliaia di euro)	1° sem 2024	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		352			
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate	1.341	219.040			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	961	2.713			
Azioni revocatorie		15.373			
Az. Resp. Amministratori		600			
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		31.353			
totale	2.301	310.502			

Come già sopra menzionato, nel secondo semestre è stato registrato l'introito del credito commerciale vantato nei confronti della società marocchina ONCF.

I crediti commerciali da realizzare residui sono rappresentati dall'incasso derivante dal riparto finale della controllata Servola SpA.

Negli interessi attivi è riportato l'accredito degli interessi attivi bancari netti maturati sui conti deposito arrivati a scadenza nel periodo in esame.

9. Passivo/uscite

(migliaia di euro)

spese in prededuzione	1° sem 2024
spese perizie/consulenze tecniche/informatiche	14
spese legali	111
spese pubblicazioni	
spese amministrative	83
compensi/spese commissari	
compensi/spese comitato di sorv	
compensi professionisti	
spese bancarie e commissioni su fidejussioni	10
transazioni e cause passive	34
imposte e tasse di registro	10
altre spese di procedura	54
TOTALE	316

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel semestre in esame.

Nella voce spese perizie/consulenze tecniche/informatiche, sono registrati unicamente i pagamenti di canoni informatici.

Le spese per transazioni e cause passive si riferiscono a spese di soccombenza per 9 K€ a favore dell'Avvocatura Generale di Stato come da Ordinanza della Corte di Cassazione n. 916/2023 e al pagamento di 25K€ effettuato a fronte di una transazione stipulata con gli eredi di un ex dipendente. Si rinvia al prossimo paragrafo 14 per maggiori dettagli.

Si rimanda inoltre al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo dei flussi finanziari.

10. Crediti

(migliaia di euro)	30.06.2024
Crediti su vendite e prestazioni	1.924
crediti erariali e previdenziali	18.956
altri crediti	102
totale	20.982

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo dei crediti commerciali già al netto dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Come già evidenziato, nei crediti erariali, oltre al credito IVA per 12,2 Mln€ e altri crediti tributari per 4,1 Mln€, è stato registrato l'esborso di 2,7 Mln€ effettuato a fronte dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie fiscali.

11. Debiti

(migliaia di euro)	30.06.2024
debiti su acquisti e prestazioni	1.564
debiti erariali e previdenziali	67
debiti personale	
altri debiti	619
totale	2.250

Rappresentano i saldi debitori al 30.06.2024 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili in verifica rispetto all'effettiva obbligazione. Nei debiti erariali sono inoltre registrati 45K€ a fronte dell'accantonamento dell'IRAP 2023.

12. Disponibilità liquide

(migliaia di euro)

88.420

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 30.06.2024. Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre.

SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2023 (in €)	86.429.207
ENTRATE 1° semestre 2024	2.306.439
Incassi da clienti	1.345.842
Rimborsi fiscali	
Revocatorie ed azioni vs amministratori	
Interessi attivi bancari	960.597
Incasso contributi in c/impianti	
Recupero costi giudizio	
USCITE 1° semestre 2024	-316.075
Pagamenti riparti già autorizzati	
Pagamenti a fornitori	262.019
Pagamento Comitato di Sorveglianza	
Pagamento spese/compensi Commissari	
Tasse e imposte di registro	10.130
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	9.726
Ristoro spese legali e soccombenze	9.200
Transazioni	25.000
SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2024 (in €)	88.419.572

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	3
Data ultimo riparto	giu-19

€		Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b) (*)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
Prededuzione		4.573.771	5.127.633	553.862	89,2%
Ipotecari					
Pignorati					
Privilegiati		28.807.593	36.326.018	7.518.424	79,3%
Chirografari	**	104.387.743	724.185.336	619.797.593	14,4%
Postergati			38.092.726	38.092.726	0,0%
Totale Generale		137.769.107	803.731.713	665.962.605	

(*) gli importi indicati nei crediti ammessi sono solo riferiti a quelli ammessi in via definitiva; da segnalare, in aggiunta:

- ammessi con riserva in prededuzione € 5.580.084,73
- ammessi con riserva al privilegio € 8.405.745,48
- ammessi con riserva al chirografo € 8.041.372,30

()** l'importo indicato nel totale riparti chirografari è unicamente riferito ai crediti ammessi in via definitiva; con riferimento al terzo progetto di riparto risulta ancora accontonato l'importo di € 1.040.010 per le posizioni ammesse con riserva

Si segnala che in data 14 ottobre u.s., la procedura ha ricevuto due domande di insinuazione al passivo trasmesse dalle società Piombino Logistics SpA e JSW Steel Italy SpA, attuali proprietarie dello stabilimento di Piombino, con richiesta di essere ammesse al passivo per gli importi rispettivamente di Euro 3.130.528,40 ed Euro 5.376.570,07, in ragione dei costi dalle stesse sostenuti per le attività di bonifica e smaltimento rifiuti svolte nelle aree detenute e gestite da Lucchini fino al 30.06.2015.

Per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 14.

Rispetto al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 30.06.2024 il residuo da pagare per crediti privilegiati è di 74 K€ e di 808 K€ per crediti ammessi al chirografo, in quanto tali posizioni sono ancora carenti di adeguata documentazione funzionale al pagamento.

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini/Pirani		Suprema Corte di Cassazione	112.063,84	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varri	Il Tribunale di Livorno ha condannato Pirani a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di Euro 103.298, oltre accessori e spese legali. Pirani ha proposto appello, che è stato integralmente respinto in data 03.02.2020. Pirani ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione; in data 16.10.2024 si è tenuta udienza in Camera di Consiglio
CONTENZIOSO AMBIENTALE					
LUCCHINI/REGIONE TOSCANA TAR TOSCANA	in attesa fissazione udienza	1° grado	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Avv. Alessandro Salustri	
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PCO2W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pendente il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 Iva su accise 2008 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	421.692 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) -costo di definizione: 8.658,40. Controversia estinta provvedimento n.30361/23 provvedimento pubblicato il 31.10.23
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00244/2014 Iva su accise 2009 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	230.155 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) -costo di definizione: 4.745,25. Controversia estinta provvedimento n.30361/23 pubblicato il 31.10.23
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00246/2014 Iva su accise 2010 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	353.880 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) -costo di definizione: 7.419. Controversia estinta provvedimento n.30361/23 pubblicato il 31.10.23
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00249/2014 Iva su accise 2011 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	297.493 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) - costo di definizione: 6.343,20. Controversia estinta provvedimento n.30361/23 pubblicato il 31.10.23
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100067/2014 Iva su accise 2012 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19	in attesa fissazione udienza	Cassazione	218.179 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 94.736
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N01252 Iva su accise 2010 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20		Cassazione	41.086 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 2.523,30. Controversia estinta provvedimento n.33667/23, pubblicato l'1.12.23.
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N00450 Iva su accise 2011 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20		Cassazione	72.221 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 4.869. Controversia estinta provvedimento n.33667/23, pubblicato l'1.12.23.
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100087 Iva su accise 2012 gas naturale CTR Firenze - rgr n. 233/20		2° grado	79.754 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 17.036,40. Controversia estinta decreto n. 924/2023, depositato l'8.11.23.
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100030 Iva su accise 2013 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 174/19		1° grado	250.037 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 97.271,10. Controversia estinta decreto n. 412/23 depositato il 5.10.23.
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100031 Iva su accise 2014 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 175/19		1° grado	99.464 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 30.296. Controversia estinta decreto n. 412/23 depositato il 5.10.23.
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. 3/2016 Accise 2010-2014 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 18531/21	in attesa fissazione udienza	Cassazione	1.238.270 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 172.380
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoforno e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19	in attesa fissazione udienza	2° grado	244.776 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 0
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 1.015.988
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120190013597561000 accise 2008-2013 coke (Avviso pagamento n. 14822RU) CTP Livorno - rgr n. 108/20		1° grado	1.134.558 €	Prof. Avv. Paolo Puri	interventiva definizione avverso l'atto presupposto. Controversia estinta ord. coll. N. 1/2024 depositata il 9.1.24.
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00003/2014 Credito Iva 2010 CTR Milano - rga n. 4245/16		2° grado	385.974 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); costo di definizione: 269.890. Controversia estinta decreto n. 1563/2023 del 20.10.23

Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00002/2014 Credito iva 2011 Corte Cassazione - rgr n. 30420/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	818.052 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 588.585
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZBCR0100001/2014 Credito iva 2012 Corte Cassazione - rgr n. 15118/18		Cassazione	444.399 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 333.736. Controversia estinta provvedimento n. 32188/2023 pubblicato il 20.11.23.
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	l'importo iniziale pari ad euro 6.286.720 è stato ridotto in secondo grado ad euro 5.045.920; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione solo con riferimento all'importo confermato;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301556/2013, 081301557/2013, 081301558/2013 Imposta regionale demanio marittimo 2008 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/17		Cassazione	17.073 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 23.860 ad euro 17.073
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 Imposta regionale demanio marittimo 2009 Corte di Cassazione - rgr n. 9920/18		Cassazione	18.337 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 25.476 ad euro 18.337
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010-2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120220002187723000 Imposta regionale demanio marittimo 2008-2009		1° grado	47.915 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto annullato in autotutela
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Diniego rimborso irpeg 2002 Credito d'imposta Cassazione	in attesa fissazione udienza	Cassazione	526.193 €	Prof. Avv. Paolo Puri	diniego annullato in secondo grado; proposto ricorso per Cassazione, presentato controricorso per la Procedura

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del primo semestre del 2024, con aggiornamento fino alla data della presente relazione.

Con riferimento al contenzioso fallimentare e civile:

In merito al ricorso presentato dalla società Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3 febbraio 2020 con la quale è stata provvisoriamente definita l'azione revocatoria promossa dalla società Lucchini, si dà atto che, con decreto del 28 maggio 2024, la Corte di cassazione ha fissato la data d'udienza, tenutasi lo scorso 16 ottobre. Tuttavia, poiché l'udienza si è svolta in Camera di Consiglio si avrà modo di conoscere gli esiti della stessa solo con la pubblicazione della sentenza.

Come già riportato nella precedente relazione, con ordinanza del 31 gennaio 2024, il Giudice delegato ha dichiarato inammissibile per tardività ingiustificata la richiesta di ammissione al passivo di circa 1.400.000€ presentata dagli eredi di un ex dipendente deceduto per mesotelioma.

Avverso tale pronuncia gli eredi hanno presentato opposizione innanzi al Tribunale di Livorno, che ha fissato l'udienza di verifica per il giorno 2 maggio 2024. Prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio delle parti, è stato raggiunto accordo di composizione bonaria della vertenza, con rinuncia agli atti ed all'azione da parte degli eredi Gervasoni, a fronte della corresponsione agli stessi, da parte della Procedura, dell'importo di 25.000€. Così, la Procedura, evitando l'alea intrinseca ad ogni giudizio, ha sostenuto un esborso analogo a quello a cui avrebbe dovuto comunque fare fronte per l'assistenza legale, ove si fosse costituita in giudizio.

Si dà notizia che, in data 14 ottobre 2024 sono state ricevute due istanze di ammissione al passivo della Procedura Lucchini, da parte delle società JSW Steel Italy Piombino S.p.A e da Piombino Logistics S.p.A – a JSW Enterprise, società entrambe cessionarie di aree di stabilimento già appartenute alla Lucchini, per gli importi rispettivamente di Euro 3.130.528,40 ed Euro 5.376.570,07, in ragione dei costi dalle stesse sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti e per le attività di bonifica svolte nelle aree oggetto dell'acquisizione.

Attesa la delicatezza delle tematiche ad esse sottese e considerato il significativo valore delle medesime, i Commissari hanno sottoposto al Comitato di sorveglianza l'affidamento – ai medesimi legali che da anni assistono la Procedura in relazione alle vicende ambientali e che hanno altresì prestato assistenza nell'ambito delle negoziazioni volte al trasferimento dell'azienda inerente allo stabilimento di Piombino, nel 2015, al

gruppo Cevital, cui poi è subentrato il gruppo JSW – dell’incarico per l’assistenza dell’AS in relazione a tali domande e segnatamente per l’assistenza nella redazione delle motivate conclusioni su tali insinuazioni e per l’esame delle eventuali osservazioni al progetto di stato passivo che dovessero essere depositate dalle medesime società in vista dell’udienza di verifica dello stato passivo da tenersi ai sensi di legge.

Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:

E’ stato già ampiamente evidenziato che il contenzioso relativo all’accertamento delle eventuali responsabilità per danni ambientali asseritamente arrecati dalle società del Gruppo Lucchini nello svolgimento delle proprie attività industriali si sia sviluppato su due piani giurisdizionali paralleli, quello fallimentare/civile, che pendeva dal 2013 innanzi al Tribunale di Livorno e concluso in Cassazione nel 2023 e quello amministrativo, per il quale pendevano una serie di ricorsi innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia ed uno, promosso dalla Procedura avanti al TAR Toscana, poi definito in appello innanzi al Consiglio di Stato nell’aprile del 2023.

Un ulteriore ricorso innanzi al TAR Toscana è stato incardinato dalla Procedura in data 24 giugno 2024 e sarà oggetto di specifico, più esteso commento in questa relazione semestrale.

Quanto ai primi due contenziosi, conclusi e passati in giudicato, si rammentano, in sintesi, le vicende giudiziarie già diffusamente commentate nelle precedenti relazioni, per gli argomenti di principio affermati dalle magistrature competenti che avranno un peso anche nella discussione del nuovo ricorso pendente innanzi al TAR Toscana.

Il contenzioso civile fallimentare innanzi la Corte di Cassazione verteva sull’accertamento dell’ammissibilità dell’insinuazione al passivo della Procedura di un complessivo credito di euro 447,8 milioni vantato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (in allora “MATTM”) e dall’Autorità Portuale di Trieste in forza di loro domanda del 10 giugno 2013 al Tribunale di Livorno.

Con ordinanza del 28 aprile 2023, la Suprema Corte ha rigettato le opposte pretese, ribadendo che, in assenza di prova della quota di responsabilità imputabile specificamente alla Lucchini rispetto allo stato di inquinamento dei siti industriali, non è possibile ritenere dimostrato il nesso di causalità tra le spese sostenute dal Ministero (e dall’Autorità Portuale di Trieste) per le quali esso pretendeva di insinuarsi al passivo e la condotta posta in essere da Lucchini S.p.A.

Sul versante del contenzioso amministrativo, la decisione della Suprema Corte di Cassazione ha prodotto un immediato effetto in relazione ai plurimi giudizi pendenti innanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, riassunti ad iniziativa dei legali della Procedura non appena l’ordinanza della Corte di Cassazione è stata pubblicata.

Il Tribunale amministrativo, infatti, con sentenze pubblicate il giorno 29 dicembre 2023, ha ritenuto improcedibili tutti i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la Procedura ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità dal loro accoglimento; nel contempo, è stato affermato anche il principio secondo cui ormai nessuna richiesta di indennizzo per equivalente possa essere avanzata dalle autorità pubbliche che hanno emesso i provvedimenti amministrativi impugnati, atteso che le relative pretese erariali, a titolo di risarcimento del danno ambientale, sono state già respinte nell’ambito del giudizio d’insinuazione al passivo definito con l’ordinanza della Corte di Cassazione del 2023.

I legali della Procedura hanno provveduto alla notifica delle sentenze a tutte le controparti interessate dalle decisioni del TAR, senza che sia pervenuta opposizione da parte di queste ultime nei termini di legge; le decisioni sono ormai passate in giudicato consolidando l’esito dei giudizi da considerare sostanzialmente favorevole alla Procedura perché accerta che i provvedimenti impugnati sono stati privati del loro contenuto originario. Anche il secondo filone di contenzioso amministrativo, in merito al quale si è dato ampio commento nella precedente relazione semestrale, proposto dalla Procedura davanti al TAR Toscana e conclusosi in appello innanzi al Consiglio di Stato con la sentenza n.916/2021, può dirsi ormai passato in

giudicato dopo il rigetto dei due ricorsi del dicembre 2023 con i quali la sentenza era stata impugnata dalla Procedura (per revocazione e per revisione).

Si ricorda che il contenzioso originario riguardava l'impugnazione dei due provvedimenti adottati dalla Regione Toscana che hanno individuato la Lucchini quale soggetto corresponsabile dell'inquinamento del sito industriale di Piombino, ordinando a quest'ultima (in solido con il precedente proprietario e gestore la Fintecna S.p.A.), di porre in essere le medesime attività di messa in sicurezza e bonifica del sito per i cui costi MATTM (oggi MASE) aveva in allora chiesto di essere ammesso al passivo.

La sentenza del Consiglio di Stato, appena citata, ha superato la questione della prova del nesso di causalità del danno ambientale affermata dalla Corte di Cassazione, stabilendo che esiste comunque la corresponsabilità di Lucchini S.p.A. per la contaminazione del sito industriale di Piombino, a causa delle caratteristiche proprie dell'attività siderurgica riferibile precipuamente alle società che hanno gestito, nel tempo, l'area industriale trasferita dalla Procedura all'acquirente Cevital e da quest'ultima ceduta al Gruppo siderurgico indiano JSW.

In particolare, con tale sentenza il Consiglio di Stato, pur ribadendo che sussiste la legittimazione passiva della procedura di amministrazione straordinaria nei processi per danni ambientali, ha censurato i due provvedimenti della Regione Toscana impositivi di obblighi di bonifica per un difetto di istruttoria consistente nella mancata individuazione delle specifiche percentuali di responsabilità in capo ai due soggetti gestori degli impianti negli anni di rispettiva attività produttiva.

Competerebbe alla Regione Toscana, in attuazione della decisione del Consiglio di Stato, reiterare i provvedimenti amministrativi caducati. Come noto, peraltro, la stessa area industriale è oggetto attualmente di nuovo accordo di programma tra tutti i soggetti interessati all'attuazione dell'iniziativa promossa da un nuovo operatore siderurgico, che comporta un conseguente diverso utilizzo degli spazi dello stabilimento. In questo contesto, la Regione Toscana ha spostato il fulcro della azione di salvaguardia ambientale sul tema delle misure di prevenzione da adottare in relazione alla gestione di una serie di cumuli di rifiuti allocati sui terreni, in concessione demaniale o di proprietà anche di terzi soggetti, che rientrano nelle aree interessate dal nuovo accordo di programma.

In proposito la Regione Toscana, il 16 gennaio 2024, ha indirizzato alla Procedura Lucchini, oltre che alle società JSW Steel, Piombino Logistics e Rinascenza, comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto l'intero *"SIN di Piombino sito ex Lucchini"* finalizzato all'adozione di provvedimento nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti ad ottemperare all'obbligo cui gli stessi sono tenuti di porre in essere le misure di prevenzione di cui all'art. 240 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n.152/.

Per la Procedura la problematica concerne la vasta area demaniale inclusa nel sedime dello stabilimento, di circa 37 ettari, originariamente in concessione alla Lucchini. E' intuitivo che l'adozione di misure di prevenzione su superfici di tale estensione avrebbe effetti di pesante impatto economico per la Procedura: i Commissari hanno quindi ritenuto opportuno affidare ai propri legali un incarico di collaborazione nella redazione di memorie di controdeduzioni, con le quali contestare l'affermata responsabilità ambientale basandosi sulle conclusioni delle sentenze nel frattempo intervenute e favorevoli alla Procedura sui due piani giurisdizionali sopra commentati.

A partire dal gennaio 2024 il procedimento avviato dalla Regione ha avuto un'implementazione per fasi contrastanti, di cui si è data puntuale informazione nella precedente relazione semestrale.

Essenzialmente a seguito dell'intervento dell'Agenzia del Demanio la quale ha sostenuto, in sintesi, che *"la società Lucchini spa in A.S., in assenza di una formale rinuncia all'utilizzo di quell'area e di una sua conseguente riconsegna alla proprietà, resta l'attuale detentrica e deve essere individuata quale destinataria delle responsabilità connesse al procedimento in essere"*, la Regione Toscana, con decreto del 22 aprile 2024, ha dichiarato concluso il procedimento ed ha conseguentemente diffidato anche la Lucchini in A.S. ad ottemperare all'ordine di applicazione di misure di prevenzione sui cumuli che insistono sull'area detta 37 ettari, concedendo allo scopo un termine brevissimo di (appena!) quindici giorni.

La Procedura, coerentemente a quanto già affermato nelle osservazioni prodotte in merito all'avvio del procedimento dai propri legali, ha ritenuto che vi fossero fondate ragioni giuridiche, basate anche sulle decisioni della Cassazione e del Consiglio di Stato, a sostegno della decisione di proporre impugnazione avverso il decreto in questione innanzi al TAR Toscana.

Con l'impugnativa Lucchini ha contestato l'affermata sussistenza, in capo all'amministrazione straordinaria, sia del requisito soggettivo di responsabile della detenzione delle aree, sia del secondo requisito, di carattere oggettivo, costituito dal pericolo concreto ed attuale che tali cumuli siano fonti di contaminazione potenzialmente in grado di aggravare la contaminazione già esistente nelle matrici ambientali del SIN di Piombino. In tal senso, si è chiesto l'annullamento del provvedimento della Regione Toscana n.8817 del 22 aprile 2024, della comunicazione della Regione Toscana di avvio del procedimento del 4 aprile 2024, della nota dell'Agenzia del Demanio del 8 marzo 2024, del Decreto n.2881 del 14/02/2024 e dei relativi Allegati A e B (con specifico riferimento alle modifiche apportate dal provvedimento n.8817 del 22 aprile 2024), della comunicazione della Regione Toscana di avvio del procedimento del 16 gennaio 2024 e della relazione istruttoria, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente compreso, in particolare, la nota dell'Agenzia del Demanio prot. n.10647 del 03.06.2024.

Il ricorso, notificato il 24 giugno 2024, è stato iscritto a ruolo il 9 luglio 2024 con numero di r.g. 1016/2024. Nel giudizio si sono costituiti l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Ambiente, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Provincia di Livorno e la Regione Toscana.

Già prima dell'insorgere della controversia con la Regione, il collegio dei Commissari aveva ritenuto necessario affidare mediante gara un incarico per la redazione di una perizia di stima dei costi di rimozione e di smaltimento dei cumuli esistenti sulla cd 37 ettari, previa classificazione e caratterizzazione dei materiali insistenti sull'area e con indicazione dei materiali per i quali è possibile la vendita. Tale incarico aveva il fine prioritario di verificare la congruità degli accantonamenti per il fondo rischi ambientali allocato a bilancio della Procedura, ma ha acquisito connotati di stretta attualità, nel contesto della più generale attenzione alla problematica della messa in sicurezza dei diversi cumuli ai quali si riferisce il decreto della Regione Toscana. In effetti, dal confronto con i legali che assistono l'AS, sin dalle prime fasi del procedimento che ha condotto a tale ultimo decreto, è apparso opportuno supportare le argomentazioni giuridiche difensive con quelle di carattere tecnico, specie avuto riguardo ad un approfondimento in ordine ai profili della contaminazione dell'area di 37 ettari che il decreto individua come pericolo concreto ed attuale.

Sotto il profilo ambientale, possono, infine, considerarsi ribadite le considerazioni già formulate nella precedente relazione semestrale, ove si avvertiva della necessità di tener conto della possibilità che altri soggetti pubblici partecipanti all'accordo di programma e/o gli stessi soggetti che saranno chiamati alla bonifica di altre aree interessate da problematiche analoghe di rimozione di rifiuti coinvolgano, più o meno fondatamente, in via di regresso, la Procedura Lucchini. Le due recenti domande di insinuazione al passivo della Procedura Lucchini presentate dalle società cessionarie di aree dello stabilimento di Piombino appartenute alla Lucchini (di cui si dà notizia tra le questioni di diritto fallimentare e civile) per gli ingenti importi asseritamente sostenuti dalle stesse società per oneri di bonifica dei siti di loro pertinenza, ne sono, invero, una significativa conferma.

Con riferimento ai contenziosi in materia societaria:

In merito al procedimento penale riguardante la Lucchini spa in AS pendente presso il Tribunale di Firenze per un'ipotesi di illecito amministrativo previsto ai sensi del D.Lvo 231/2001 (norme sulla responsabilità oggettiva delle persone giuridiche) il legale incaricato delle difese della Procedura aveva comunicato di aver da tempo presentato al giudice richiesta di chiusura del processo per l'avvenuta prescrizione rispetto ai fatti oggetto di contestazione. L'udienza di trattazione della richiesta, già fissata per il 26 ottobre 2023, è stata rinviata al 23 settembre 2024 e, ulteriormente, al 2 dicembre 2024 per la decisione.

Si ricorda inoltre che la Procedura, nella sua qualità di azionista con una partecipazione del 12,25% nella società Rimateria, ormai fallita, si è trovata coinvolta in un complesso scenario di diversi contenziosi scaturiti a seguito della cessione di quote di partecipazione della società ai due nuovi soggetti industriali privati da parte di ASIU SpA in liquidazione, originaria detentrica della partecipazione di controllo.

Resta tuttora pendente il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Firenze con atto di citazione notificato (anche) alla Procedura Lucchini in data 24 settembre 2021 dall'impresa Navarra, socio subentrante di Rimateria. La società Navarra ha formulato domande esclusivamente nei confronti della Regione Toscana, Generali Italia S.p.A. e Tokio Marine Europe S.A.; la Procedura Lucchini, per tuziorismo, essendo stata anch'essa citata, si è costituita pur rilevando di essere del tutto estranea ai fatti oggetto del giudizio.

Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, all'udienza del 31 gennaio 2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.2.2025 con l'indicazione che verrà svolta in forma "cartolare" e quindi tramite deposito di note scritte (da depositarsi entro la data dell'udienza).

Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:

Rispetto a quanto indicato nella precedente relazione già depositata con gli aggiornamenti fino al mese di aprile 2024, si riassume di seguito, per le principali tipologie di contenzioso fiscale, lo stato delle controversie alla data della presente relazione dando atto:

- i) delle posizioni attualmente pendenti in quanto prive dei requisiti per poter beneficiare della procedura di definizione delle liti di cui alla L. n. 197/2022 o per le quali pur a fronte dell'istanza di adesione alla definizione presentata non risulta ancora concluso l'iter volto a farne dichiarare l'estinzione del giudizio;
- ii) delle posizioni che hanno potuto beneficiare della disciplina sulla definizione delle liti pendenti e per le quali è intervenuta l'estinzione del giudizio.

Il tutto come meglio riportato e specificato nei paragrafi a seguire e nella relativa tabella riepilogativa.

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. La posizione debitoria risulta estinta a seguito della rottamazione e si attende che il giudice proceda a dichiarare la cessata materia del contendere cancellando la causa dal ruolo.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise. Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

I Giudici tributari innanzi ai quali pendevano le varie controversie ne hanno dichiarato l'estinzione con appositi provvedimenti, fatta eccezione per il giudizio inerente all'avviso di accertamento n. TZB060100067. Poiché gli Enti impositori non hanno sollevato – entro il 30 settembre 2024 – alcuna obiezione in merito alla correttezza delle procedure di definizione agevolata in questione, i relativi effetti possono ormai considerarsi definiti e consolidati a favore della società.

3. Contenziosi in materia di accise. Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

- come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 eccedendo il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste.

Per quanto concerne il giudizio relativo all'avviso di pagamento n. 3/2016 (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha annullato l'avviso di pagamento n. 3/2016. Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021. Il giudizio pende dinanzi la Corte di Cassazione.

Il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 - R.G.A. n. 27/19) pende separatamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito, per entrambi i predetti giudizi (avverso l'avviso di pagamento n. 3/2016 e del verbale di irrogazione delle sanzioni n. 2014/037), alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022). Alla data odierna, in relazione ai medesimi non sono stati ancora emessi provvedimenti di estinzione da parte del Giudice tributario né provvedimenti di annullamento da parte dell'Agenzia delle Dogane. ad ogni modo, poiché l'Ente impositore non ha sollevato – entro il 30 settembre 2024 – alcuna obiezione in merito alla correttezza delle procedure di definizione agevolata in questione, i relativi effetti possono ormai considerarsi definiti e consolidati a favore della società.

- in data 04/04/2019 l'Agenzia delle Dogane di Livorno ha notificato l'avviso di pagamento n. 14822RU con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno e con la sentenza n. 359/1/22 depositata il 07/12/2022 i Giudici di primo grado hanno confermato l'atto impugnato.

Nelle more del giudizio avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la pretesa impositiva e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la notifica della cartella di pagamento n. 06120190013597561000 ha avviato la riscossione di euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento la Procedura ha proposto un distinto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) con riguardo al contenzioso avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU. Il Giudice tributario ha dichiarato l'estinzione del solo giudizio inerente alla cartella di pagamento n. 06120190013597561000. Ad ogni modo, poiché l'Ente impositore non ha sollevato – entro il 30 settembre 2024 – alcuna obiezione in merito alla correttezza delle procedure di definizione agevolata in questione, i relativi effetti possono ormai considerarsi definiti e consolidati a favore della società.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto. Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. La pretesa vantata con tali provvedimenti – comprensiva di imposte, interessi e sanzioni – ammontava a euro 1.830.714.

Anche per tali contenziosi la Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

I giudizi avverso gli avvisi n. TMBCR4I00003 e n. TZBCR0100001 sono stati dichiarati estinti.

Con riferimento all'avviso TMBCR4I00002/2014 poiché l'Ente impositore non ha sollevato – entro il 30 settembre 2024 – alcuna obiezione in merito alla correttezza della procedura di definizione agevolata in questione, i relativi effetti possono ormai considerarsi definiti e consolidati a favore della società.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi, relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste).

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici hanno accolto la contestazione relativa alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro 3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920.

Avverso tale pronuncia pende attualmente ricorso per Cassazione.

La Regione ha notificato il proprio controricorso omettendo però di impugnare, con ricorso incidentale, il capo della sentenza a sé sfavorevole in relazione al *quantum* della pretesa.

Si segnala che seppur nei limiti propri del grado di giudizio pendente, anche nell'ambito di tale contenzioso sarà possibile far emergere che con le sentenze n. 391/2023 e 392/2023 pubblicate in data 29.12.2023 il TAR per il Friuli Venezia Giulia nel ritenere improcedibili i ricorsi proposti per sopravvenuta carenza di interesse ha sottolineato che: i) gli atti impugnati sono stati svuotati dei loro effetti nei confronti della Procedura stessa in ragione della evoluzione della situazione intervenuta dal momento della loro emanazione; ii) in particolare, per quanto concerne la richiesta da parte dell'Ente porto di Trieste di rimozione del cumulo di materiali di risulta dell'attività industriale presente sul sito, nessun provvedimento dello stesso tenore potesse essere reiterato dall'Autorità Portuale in quanto la Procedura non è più nella disponibilità, giuridica oltre che materiale, del sito per poter dare esecuzione ad un eventuale nuovo provvedimento di rimozione.

Valore della causa: euro 5.045.920.

Il contenzioso in questione non ha potuto beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023. Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per la discussione della causa e il deposito della sentenza. Tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n.

111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015, con cui la Regione Toscana pretendeva nei riguardi di Lucchini il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo per gli anni dal 2008 al 2012.

Con le ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti in relazione ai provvedimenti n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014 (annualità 2008 e 2009). L'importo annullato è pari a euro 13.924.

Attualmente pendono in Cassazione i giudizi riferiti ai restanti provvedimenti nn. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015 (annualità 2010-2012). Il valore complessivo delle controversie riferite alle citate annualità residue è pari ad euro 73.608.

Per completezza, segnalo che in data 27 luglio 2022 è stata notificata alla Procedura la cartella di pagamento 06120220002187723000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Toscana ha portato in riscossione l'imposta regionale sul demanio marittimo relativa alle annualità 2008 e 2009 nonché, per conto della Prefettura di Livorno, un importo minimo a titolo di sanzioni amministrative. A seguito dell'impugnazione l'Ente impositore ha annullato in autotutela l'iscrizione a ruolo.

Il contenzioso in questione non ha potuto beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023. Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per la discussione della causa e il deposito della sentenza. Tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002.

La controversia in rubrica attiene ad una richiesta di rimborso dell'Irpeg presentata da Lucchini S.p.A. in A.S., in qualità di successore di Vertek S.r.l.

Con la sentenza n. 936/7/21, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha respinto il ricorso proposto dalla Società facendo valere alcuni ruoli esattivi iscritti a suo carico che a dire dei Giudici sospenderebbero il rimborso dell'imposta richiesta.

A seguito dell'impugnazione da parte della Società, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, con la sentenza n. 333/2023, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le richieste della Società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza e avverso esso Lucchini S.p.A. in A.S. ha resistito con apposito controricorso.

Il valore della causa è pari a euro 526.193.

Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per la discussione della causa e il deposito della sentenza. Tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

Come emerso nei paragrafi precedenti e indicato nella relativa tabella, Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): di seguito si riportano l'ammontare complessivo dovuto ante definizione (imposta, sanzioni ed interessi), l'importo dovuto a seguito della definizione, nonché il risparmio che si è, in tal modo, realizzato.

Lucchini S.p.A. in A.S.	Debito complessivo ante-definizione (imposte, sanzioni, interessi) (€)	Costo definizione (€)	Risparmio (€)
Contenziosi Iva su accise	2.058.541,83	273.899,78	1.784.642,05
Contenziosi accise	2.583.503,94	1.188.368,27	1.395.135,67
Contenziosi credito Iva	1.830.714,73	1.192.211,00	638.503,73
Tot.	6.472.760,50	2.654.479,05	3.818.281,45

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd
giuslavoristico	nd
fiscale	2026
Chiusura cause penali	nd
Azioni revocatorie	Entro 12.2024
Azioni risarcitorie	
Ripartizioni attivo liquido:	
- quarto riparto prededuzione/privilegiati	Entro 03.2025
- secondo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd
Chiusura della procedura	31.12.2026

16. Costi procedura – Preventivo 2024 e Consuntivo 1° semestre

Come da comunicazione ministeriale del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il riepilogo dei costi della procedura, riclassificati come proposti su piattaforma del MIMIT.

TUTTI I VALORI SI INTENDONO IN EURO

DETTAGLI	VOCE MIMIT	BUDGET 2024	CONSUNTIVO 1° sem 2024
	Commissario		
	Comitato di Sorveglianza	17.000,00	
RIMBORSI SPESE COMITATO DI SORVEGLIANZA			
RIMB. SPESE VIAGGI E TRASF. DIPEND./DISTACCATI			
RIMB. SPESE VIAGGI TRASF. COMMISSARIO		5.000,00	
	Viaggi e trasferte	5.000,00	0,00
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO			65,57
CANCELLERIA STAMP. ED ALTRI COSTI D'UFF.		60,00	
SPESE VARIE		110,00	7,39
	Cancelleria e varie	170,00	72,96
SERVICE JSW	Locazioni uffici	60.000,00	30.000,00
	Condominiali e pulizie		
	UtENZE (telefono, elettricità, gas, etc.)	200,00	-245,39
	Manutenzione ordinaria		
SPESE BANCARIE		45.000,00	1.934,59
COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE		15.000,00	7.791,09
ALTRI INTERESSI PASSIVI			
SPESE POSTALI E ACQ. FRANCOBOLLI		50,00	33,62
CORRIERI, BOLLI, MARCHE E VALORI BOLLATI		200,00	
	Bancarie, postali e corrieri	60.250,00	9.759,30
	Pubblicità, inserzioni		
	Automezzi (assicurazione,gestio...	0,00	
	Dirigenti		
	Dipendenti		
	Coadiutori		
	Perizie art. 63 l. 270/99 e consulenze tecnici	120.000,00	50.799,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE			
PERSONALE DISTACCATO		150.000,00	77.565,54
CONSULENZE INFORMATICHE		23.000,00	14.982,00
	Consulenze contabili amministrative	173.000,00	92.547,54
	Consulenze tributarie e fiscali	38.000,00	18.447,00
	Consulenze di lavoro		
SPESE LEGALI	Consulenze legali	500.000,00	109.413,10
	Assistenza legale in giudizio		
SERVIZIO ACQUEDOTTO CONDOVE			
TRASPORTI C/CLIENTI NAZIONALI VIA FERROVIA/GOMMA			
MULTE E CONTRAVVENZIONI			
IMU - I.C.I.(IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI)		16.000,00	
TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE E SPESE CCIAA		3.000,00	801,46
TASSA DI REGISTRO			132,00
ACCANT. IRAP DELL'ESERCIZIO			7.339,04
COSTI PER FRANCHIGIA ASSIC			15.000,00
	Altro	19.000,00	23.272,50
	Spese notarili		
	Spese giudiziali		
TRANSAZIONI E RISARCIMENTI DIVERSI	Spese in soccombenza		25.000,00
	Totali	992.620,00	359.066,01

Piombino, 8 novembre 2024

I Commissari Straordinari

Prof. Luigi Balestra



Prof. Alberto Dell'Acqua



Dott. Piero Nardi

